

 **GIUSTIZIA CIVILE** 

Anno LXII Fasc. 10 - 2012

Ione Ferranti

**LA VALUTAZIONE DELLA L. 13
APRILE 1988 N. 117 ALLA LUCE
DEL DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e

— limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, l. n. 117 del 1988, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

SULLE SPESE.

49. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

P.Q.M. la Corte (sez. III) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana,

— escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e

— limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, l. 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. (*Omissis*)

(1) [8790/1044] La valutazione della l. 13 aprile 1988 n. 117 alla luce del diritto dell'Unione europea

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di risarcimento per violazione del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri. La sentenza di principio: il caso Francovich. — 3. Le condizioni per il sorgere della responsabilità dello Stato membro: la sentenza *Brasserie du Pêcheur e Factortame*. — 4. L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di risarcimento per violazione del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri: la sentenza *British Telecommunications*. — 5. La responsabilità dello Stato membro a seguito di decisione giurisdizionale interna definitiva: le sentenze *Köbler e Traghetti del Mediterraneo*. — 6. Intangibilità del giudicato, indipendenza del giudice e supremazia del diritto dell'Unione europea. — 7. La mancata osservanza del rinvio pregiudiziale quale elemento della violazione manifesta del diritto dell'Unione europea da parte del giudice. — 8. Decisioni degli organi giudiziari non di ultima istanza. — 9. I rilievi effettuati dalla Commissione europea nel parere motivato rivolto alla Repubblica italiana. — 10. Conclusioni. Verso una responsabilità civile oggettiva dello Stato italiano per disfunzioni del servizio giustizia.

1. *Premessa.* — La sentenza che si annota conclude con la condanna dell'Italia la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea a seguito dell'inadempimento degli obblighi che ci incombono in forza del principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione europea (1). L'infrazione dell'Italia era già stata accertata dalla Corte di giustizia,

(1) Il ricorso proposto dalla Commissione europea contro l'Italia può leggersi in *G.U.C.E.* 6 novembre 2010 n. C 301, 6. La fase contenziosa è stata preceduta da una fase precontenziosa, cominciata su iniziativa della Commissione europea con una lettera di messa in mora, inviata il 10 febbraio 2009 al nostro Paese e rimasta priva di riscontro. Alla messa in mora faceva seguito l'invio di una lettera di diffida [rif. SG(2009/D/6428)], anch'essa rimasta senza risposta da parte dell'Italia. La fase precontenziosa si chiudeva con l'invio il 22 marzo 2010 del parere motivato citato nel testo e, poiché anche quest'ultimo rimaneva senza risposta, il 29 luglio 2010, la Commissione europea